



**SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO (D.P.R.L. T00191 DEL 20.09.2023)**

**DPCM 18 GIUGNO 2021 RECANTE IL RIPARTO NONCHÉ LA MODALITÀ DI UTILIZZO
DELLE RISORSE PREVISTE DAL CAP. 907 PER FINANZIARE INTERVENTI VOLTI ALLA
MESSA IN SICUREZZA DEL PAESE IN RELAZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dell'intervento codice Rendis 12IR009/CI denominato **“LAVORI
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME TRONTO
NEL COMUNE DI AMATRICE”**.

CUP F77H21007280005- CIG

TRA

Il Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio
(D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023), C.F. n. 97822750580, Ing. Luca Marta, nato a il
e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7 – Roma,
di seguito indicata come “Soggetto Attuatore delegato”

E

L'impresa, semplicemente “Impresa”, con sede legale, in(.....),
rappresentata da nato a il....., C.F. in qualità
di..... ;

PREMESSO CHE

– con Determinazione n. H00026 del 19/03/2024 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Andrea



Marsico, funzionario in servizio presso il Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico (D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023), per tutte le fasi della procedura in oggetto;

- con Determinazione n. H00102 del 23/10/2025 è stata disposta la conclusione, con esito favorevole, della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90, nonché l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento codice Rendis 12IR009/CI denominato "LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME TRONTO NEL COMUNE DI AMATRICE", CUP F77H21007280005;

- con Determinazione n..... del è stato disposto di procedere all'affidamento per l'Intervento codice Rendis 12IR009/CI denominato "LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME TRONTO NEL COMUNE DI AMATRICE", CUP: F77H21007280005 - CIG, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque operatori economici con qualificazione nella categoria OG8 prevalente, categoria II o superiore, individuati, nel rispetto di rotazione degli affidamenti, mediante sorteggio telematico, fra i soggetti qualificati e iscritti all'albo per i lavori pubblici della Regione Lazio e con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

- con Determinazione n..... del sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Avviso di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023; Schema di Lettera di invito; Schema di Domanda di partecipazione; Schema di Offerta Economica; DGUE (Singola; Mandataria; Consorzio) - [modello elaborato dalla SA, non allegato e disponibile su



STELLA]; DGUE (Mandante; Consorziata) - [modello elaborato dalla SA, n allegato e

disponibile su STELLA]; DGUE (Ausiliaria) - [modello elaborato dalla SA, non allegato

e disponibile su STELLA]; e ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, è

stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la

pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante

www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto

l'argomento "Bandi di gara e contratti";

– in data è stata trasmessa a mezzo della Piattaforma STELLA la Lettera di

invito a n. operatori economici iscritti nell'Albo dei Lavori Pubblici.....

qualificati nella categoria di lavori prevista per l'appalto in oggetto;

– all'esito della valutazione delle offerte pervenute, sono stati effettuati in capo alla

suddetta Impresa risultata prima in graduatoria i controlli per la verifica dei requisiti

di carattere generale cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e di quelli

speciali previsti dagli atti della procedura con esito

– con Determinazione n.del sono stati approvati gli esiti della procedura di

gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'impresa....., con sede

legale a - C.F./P.IVA che ha offerto un ribasso del corrispondente ad un

importo contrattuale complessivo pari ad € così composto: € quale

importo dei lavori, netti del ribasso d'asta, € 17.699,90 (Euro

diciassettemilaseicentonovantanove/90) per costi della sicurezza e € (Euro

.....) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.;

– non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione,

come da dichiarazione del RUP del // , agli atti

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento codice Rendis 12IR009/CI denominato

“LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME TRONTO
NEL COMUNE DI AMATRICE” CUP: F77H21007280005.

L'importo di contratto complessivo ammonta ad €= (Euro.....) di cui €

..... (Euro) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del %, come risulta

dall'offerta dell'Impresa, € 17.699,90 (Euro diciassettemilaseicentonovantanove/90) per oneri

della sicurezza e € (Euro) per costi della manodopera, esclusa I.V.A.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi

devono essere realizzati, sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché

nell'offerta economica presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte

integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati.

Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:

a) Capitolato Speciale d'Appalto;

b) Relazione Tecnica ed elaborati grafici progettuali;

c) Elenco dei prezzi unitari e Computo Metrico;

d) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008;

e) Offerta economica;

f) Le polizze di garanzia.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Impresa, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del

D.lgs. n. 36/2023, ha provveduto a costituire la relativa polizza fideiussoria n

..... del

....., rilasciata da P. IVA, con sede legale in.....,



per un importo totale pari ad €

Ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023, ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n. del, rilasciata da P. IVA, con sede legale in per l'importo di € e per un massimale pari ad euro, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dalla struttura del Soggetto Attuatore delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico (D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023), via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, Roma. Dette polizze resteranno depositate presso la Struttura del Soggetto Attuatore fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 3 – Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato ad assistere alla misurazione dei lavori e a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'albo professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi



derivanti dal presente Contratto.

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”, dall’art.114 e dall’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

Ai sensi comma 2, art. 60 cit. qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al tre per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire, si utilizza l’indice indicato all’art. 60, comma 3, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano le risorse come meglio specificate al comma 5 del medesimo art. 60.

Art. 5 – Termini di esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera simile) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme



all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige

in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini

dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi

dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di

cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti

dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del

certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione da parte

dell'Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell'Impresa

attestanti l'agibilità dell'opera. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette

certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle

stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo, fornendo le richieste presentate agli enti

suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri

che restano a suo carico.

In tal caso l'Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione

di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008.

Art. 6 – Pagamenti

Ai sensi dell'art 125 c.1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è inoltre prevista la corresponsione in

favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale da

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di



pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l'ammontare di € 80.000,00 (euro ottantamila/00), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le vigenti disposizioni.

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117 co. 9, del D.lgs. 36/2023. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerocinquanta per cento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 7 – Ultimazione lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione

A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il DL redige il conto finale dei lavori, che viene trasmesso al RUP e firmato dall'Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, lett. e) dell'All. II.14 al D. Lgs. 36/2023.



All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto è consentito nei limiti del 50,00% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono



stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.



Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Art. 9 – Penale per ritardata ultimazione

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unopermille) dell'importo netto dell'appalto.

Al raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all'art. 14 del presente documento

Art. 10 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (D.lgs. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro che, come da dichiarazione resa in sede di gara, si è impegnato ad applicare.

L'Impresa appaltatrice, in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:

- a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
- c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli



Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

Art. 11 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in

Art 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN:

ISTITUTO:

AGENZIA DI

IBAN: IT.....

sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Signor C.F., nato a il e residente in quale persona delegata ad operare sul conto sopra indicato. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, co. 8, L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei



flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 14 - Recesso

L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente, dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 15 – Risoluzione

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);



La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione;
- i) Grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- j) Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- k) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte del- l'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di



comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165” e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, D. Lgs.

n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.

La risoluzione del Contratto, nei casi sopra indicati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo

PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far

data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.122 comma 1 del

D.Lgs. 36/2023, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo

articolo.

Il DL/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da

parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere

riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto

il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del DL/RUP,

dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano

ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL/RUP assegna un

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali

l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve

il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle



prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 1, del codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 16 - Danni da forza maggiore e sinistri

Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dalla STAZIONE APPALTANTE.

Art. 17 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il già menzionato adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo



inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o

dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319

c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,

comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 18 – Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui sopravvenga il

fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato

preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia

disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 del medesimo D.lgs. 36/2023 o il

recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che

hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede

in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 124 con riferimento ai casi di

curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al

concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 7 del

richiamato articolo.



Art. 19 - Cessione del Contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del

D. lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle

amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto

sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora

queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate

esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui

oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono

preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che

devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale

tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione

Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto

d'appalto, con questo stipulato.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno

inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.



comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore Delegato del Rischio Idrogeologico della Regione Lazio.

Art. 21 - Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori, il cartello di cantiere ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e apposita segnaletica di sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/08.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

- Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 22 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti



all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della

Stazione appaltante.

Art. 23 - Controversie

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 210 e 211 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 210, commi 1 e 2 del codice. Il Foro competente è quello di Roma.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti.

Il presente Contratto, composto di n. pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Legale rappresentante

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Luca Marta